

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —


Doc. XV-bis
n. 1

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI N. 29/92

con cui

si rileva che l'interruzione del rapporto di controllo della Corte dei conti sulle società per azioni succedute agli enti pubblici economici dà luogo ad uno stato di fatto contrastante con la legislazione vigente, a sua volta attuativa dell'articolo 100 della Costituzione, e si dichiara l'obbligo del Governo di adottare i provvedimenti di assoggettamento al controllo della Corte dei conti delle società per azioni succedute agli enti pubblici economici, ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259

Comunicata alla Presidenza il 5 ottobre 1992



MODULARIO
C. C. 2

Determinazione n. 29/92

MOD. 2



Corte dei Conti

in

Sezione del controllo sulla gestione finanziaria degli enti
a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria

nell'adunanza del 22 settembre 1992;

visto l'art. 100 della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti,
approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

esaminati gli atti;

udito il relatore Presidente di Sezione prof.dott. Roberto
Coltelli;

RITENUTO IN FATTO

1. In applicazione della legge 21 marzo 1958 n. 259, che dà attuazione all'art. 100 della Costituzione, al controllo della Corte dei conti sono stati assoggettati una serie di enti, alcuni dei quali rivestono la qualità di enti pubblici economici.

La legge stessa, come modificata dalla legge 12 gennaio 1991 n. 13, prevede che l'individuazione dei singoli enti sia effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Sugli enti pubblici economici il controllo è stato disposto mediante la partecipazione di un magistrato alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione, ai sensi dell'art. 12 della legge predetta; in pochi casi è esercitato mediante il riscontro degli atti e dei documenti inviati dall'ente, in applicazione degli articoli 4, 5 e 6. Questa seconda formula, in particolare, è stata adottata per

1'Ente ferrovie dello Stato.

2. Degli "enti pubblici economici" il decreto legge n. 309, emanato il 3 ottobre 1991, con soluzione profondamente innovativa, ha previsto la trasformazione in società per azioni.

L'innovazione ha formato oggetto di esame nella Relazione al Parlamento sulla gestione finanziaria dell'ENEL per l'esercizio 1990 (determinazione 58/91 del 13 novembre 1991), che ha rimarcato la "esigenza, nella prospettiva dell'accennata riforma, di conservare il controllo della Corte dei conti, svolto a tutela dell'erario sulle gestioni incidenti sulla finanza pubblica, ed essenzialmente preordinato al referto al Parlamento, in adempimento dell'art. 100 della Costituzione".

Dopo la mancata conversione in legge del precitato decreto è stato emanato il decreto legge 5 dicembre 1991 n. 386, convertito senza modificazioni con la legge 20 gennaio 1992 n. 35. La disciplina della materia è stata successivamente integrata dalle disposizioni del decreto legge 26 maggio 1992 n. 298 (poi decaduto, per mancata conversione in legge).

Sulla complessa disciplina della materia, e sulla sua prima applicazione, la Corte ha riferito al Parlamento con la determinazione 23/92 del 18 giugno 1992.

3. Una radicale riforma del processo di trasformazione in esame è stata introdotta con il decreto legge 11 luglio 1992 n. 333, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1992 n. 359.

Il decreto, come modificato dalla legge di conversione, con l'art. 15 dispone la diretta trasformazione in società per

azioni dell'IRI, dell'ENI, dell'INA e dell'ENEL; l'accertamento con decreto del Ministro del tesoro del capitale iniziale delle Società, corrispondente al netto patrimoniale degli Enti; l'emissione di azioni, per importo pari al capitale, "attribuite al Ministero del tesoro"; l'esercizio del Ministro del tesoro, di intesa con i Ministri del bilancio e dell'industria, dei "diritti dell'azionista".

L'art. 16 prescrive la formazione, entro tre mesi, del "programma di riordino delle partecipazioni di cui all'art. 15" con decreto del Ministro del tesoro, di intesa con i Ministri del bilancio, dell'industria e delle partecipazioni statali; la comunicazione del programma, tramite la Presidenza del Consiglio dei Ministri, alle "competenti commissioni parlamentari", per il parere.

Ancora per disposto della norma citata il programma, "finalizzato alla valorizzazione delle partecipazioni", "deve prevedere la quotazione delle società", e "l'ammontare dei ricavi da destinare alla riduzione del debito pubblico".

Per gli altri "enti pubblici economici", ai sensi dell'art. 18, "il CIPE potrà deliberare la trasformazione in società per azioni... qualunque sia il loro settore di attività"; la deliberazione "produce i medesimi effetti di cui al presente decreto".

In applicazione della norma richiamata il CIPE, con deliberazione del 12 agosto 1992, ha disposto la trasformazione in società per azioni dell'Ente ferrovie dello Stato; i "diritti dell'azionista... saranno esercitati di intesa" tra i Ministri del bilancio, del tesoro e dei trasporti.

4. Precedentemente all'emanazione del decreto legge 333, in data 10 luglio 1992, il Presidente del Senato aveva comunicato al Presidente della Corte dei conti la richiesta

formulata dal Presidente delle Commissioni senatoriali 5^a e 6^a, di "ulteriori elementi di informazione", a "integrazione della... determinazione 23/92", sopra richiamata.

La comunicazione è pervenuta alla Corte dopo l'emanazione del richiamato decreto legge 11 luglio 1992 n. 333, innovativo della disciplina della precedente legge 20 gennaio 1992 n. 35; a questa legge la determinazione predetta, e la richiesta del Senato, facevano riferimento.

Tuttavia, è apparso che non erano venute meno le ragioni della richiesta stessa, in particolare con riguardo alla previsione del perdurante esercizio, da parte delle nuove società, di "attività" e di "diritti minerari" in regime di concessione (secondo disposto dell'art. 14 del decreto legge 333, che riproduce, pur con notevoli modificazioni, l'art. 6 del precedente decreto legge 298).

Pertanto, è stata avviata la necessaria attività istruttoria da parte dei magistrati incaricati del controllo presso alcuni enti trasformati in figure societarie, per acquisire "dati informativi concernenti l'individuazione dei diritti e attività" che, ai sensi dell'art. 14 del decreto legge 333, "restano attribuiti a titolo di concessione" alle nuove società.

La richiesta, in particolare, è stata rivolta, in data 16 e 17 luglio 1992, al Presidente dell'ENEL ed al Presidente dell'INA; nessuna risposta è pervenuta da parte di quest'ultimo Istituto; il Presidente dell'ENEL ha corrisposto con lettera del 22 luglio, nella quale è data informazione della trasmissione della richiesta stessa al Ministro dell'industria, "per le opportune valutazioni".

A breve distanza di tempo, in data 8 agosto, è stata promulgata la legge 359, che ha convertito il decreto 333; di modo che venivano meno le ragioni della richiesta del Senato, ove questa si intendesse preordinata all'esame del

decreto stesso in corso di conversione.

In questi termini il Presidente della Corte dei conti ha dato comunicazione al Presidente del Senato, con lettera del 29 agosto, dichiarando altresì "la perdurante completa disponibilità dell'Istituto a corrispondere alle indicazioni e alle richieste dell'Alto Consesso".

5. In attuazione del disposto dell'art. 15 del decreto legge 333 i Presidenti degli Enti, mediante inserzione dell'annuncio in Gazzetta ufficiale, hanno convocato, alle date del 6 agosto (prima convocazione) e 7 agosto (seconda convocazione), le assemblee straordinarie delle Società, per la "deliberazione del nuovo statuto", e le assemblee ordinarie, per le nomine degli organi sociali (Presidente, amministratori, sindaci).

Risulta che le assemblee si sono riunite ed hanno deliberato sui predetti argomenti.

Gli statuti delle nuove società, conformati secondo la disciplina del codice civile, non fanno menzione del controllo della Corte dei conti.

6. In data 10 agosto, "nella qualità di magistrato incaricato del controllo... ai sensi dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958 n. 259", il magistrato medesimo ha richiesto al Presidente dell'Enel "i motivi del mancato invito a partecipare alle Assemblee della Società convocate per i giorni 6 e 7 agosto scorsi".

La lettera è stata inviata per conoscenza al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro del tesoro ed al Ministro dell'industria.

In risposta, il Presidente dell'Ente, con lettera del 28

agosto, ha comunicato di avere trasmesso la richiesta, con lettere in pari data di cui è allegata copia, ai Ministri dell'industria e del tesoro, "per le opportune valutazioni".

Il 16 settembre successivo il Presidente dell'Ente ha comunicato alla Corte la risposta in data 15 settembre del Ministro del tesoro che, con riferimento all'art. 15 comma 4 del decreto legge 333, ha dichiarato di "ritenere ormai superata la disposizione del citato art. 12" della legge 259 del 1958, "in quanto le modalità di nomina e la composizione degli organi di amministrazione e di controllo delle società... sono state, per legge, devolute agli statuti societari"; lo statuto dell'Enel, in particolare, prevede un collegio sindacale, i cui componenti erano stati già nominati.

La soluzione, precisa la nota ministeriale, si conforma alla disciplina privatistica delle Società in questione, nei confronti delle quali "lo Stato non ha più poteri di autorizzazione e direttive, bensì i diritti dell'azionista".

7. Il Presidente della Corte dei conti ha più volte rappresentato al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Presidenti delle Camere ed ai Presidenti delle Commissioni bilancio della Camera e del Senato, l'istituzionale necessità che sulle nuove società per azioni siano previste forme di controllo cui partecipi anche la Corte.

In tali sensi, la prima iniziativa del Presidente della Corte risale al giugno 1991, nei confronti del Presidente del Consiglio; hanno fatto seguito le iniziative assunte nei confronti dei Presidenti delle Camere e dei Presidenti delle Commissioni bilancio (ottobre 1991), e ancora del Presidente del Consiglio (febbraio 1992).

Di poi, a seguito del cambiamento della compagine governativa, e delle innovazioni legislative nella discipli-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

na della materia, con lettere del 22 e 29 luglio al Presidente del Consiglio, il Presidente della Corte ha nuovamente rappresentato l'esigenza, per rispetto del precetto costituzionale, della conservazione del controllo della Corte stessa sulle nuove Società, che "attingono ingenti risorse dal bilancio dello Stato".

Il Presidente del Consiglio ha dato risposta, con lettera del 10 agosto, nella quale è affermato che "le nuove società fuoriescono dal rapporto con lo Stato che fa da presupposto al controllo della Corte".

8. In fatto, il controllo di cui all'art. 12 della legge 259 del 1958 non è attualmente esercitato, in quanto i magistrati della Corte non sono stati invitati alle sedute degli organi collegiali delle Società succedute agli Enti pubblici in questione, né da queste è pervenuto alla Corte stessa alcun documento di gestione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Deve in premessa escludersi che la cessazione del controllo della Corte sia stata implicitamente sancita dalla nuova disciplina della materia, in forza della norma che dispone l'abrogazione di "tutte le disposizioni di legge contrarie od incompatibili" (art. 20 del decreto legge 333 del 1992): tra le quali rientrerebbero appunto le norme ordinarie del controllo stesso.

Siffatta soluzione, infatti, non è accoglibile. Il controllo della Corte dei conti sugli enti destinatari di contribuzioni ordinarie dello Stato forma oggetto di specifica previsione costituzionale, attuata con un corpo organico e separato di norme, che sono raccolte nella legge 259 del 1958; questa disciplina si affianca, senza sovrappo-

sizioni o interferenze, alla disciplina ordinamentale degli enti controllati; non è ipotizzabile, dunque, soprattutto nella dovuta considerazione dell' obiettiva rilevanza della materia, un'abrogazione implicita, essendo nel caso necessaria un'espressa prescrizione legislativa.

In proposito, conviene chiarire, non si vuole escludere, ed appare anzi auspicabile (come pur segnalato dal Presidente della Corte dei conti nella precitata corrispondenza con le Presidenze delle Camere del Parlamento e del Consiglio dei Ministri) che l'ordinamento del controllo disposto dalla precitata legge del 1958 possa formare oggetto di revisione, in corrispondenza alle mutazioni del quadro istituzionale, in larga misura correlate al processo di progrediente adeguamento del nostro ordinamento ai principi e alle regole del diritto comunitario.

Ma la prospettiva di un nuovo assetto legislativo della materia non può giustificare, nell'attesa della sua definizione, la interruzione dell'esercizio del controllo nei modi in atto previsti dalla legislazione vigente.

2. Risulta, invece, dalla precedente esposizione l'inequivoca determinazione del Governo di non sottoporre al controllo della Corte dei conti la gestione finanziaria delle Società per azioni, derivate dalla trasformazione dei preesistenti Enti pubblici economici.

E' significativo in proposito l'avviso espresso dal Ministro del tesoro con la precitata lettera del 15 settembre scorso; decisiva è la laconica comunicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto.

In merito all'argomento addotto dal Ministro del tesoro, della mancata previsione del controllo della Corte dei conti negli statuti delle Società, potrebbe osservarsi che gli statuti stessi non erano ancora stati emanati al momento

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

della convocazione delle assemblee, appunto disposta per la loro deliberazione.

Ma, a parte l'accennata osservazione, è decisiva la considerazione che sull'esercizio del controllo della Corte dei conti non può ovviamente disporre la normativa statutaria, chiaramente inidonea a regolare una materia riservata alla legge, secondo espresso disposto dell'art. 100 della Costituzione.

Pertanto, le motivazioni rilevanti dell'atteggiamento assunto dal Governo si compendiano nell'argomento addotto dal Presidente del Consiglio, e riprodotto nella nota del Ministro del tesoro, della fuoriuscita delle Società "dal rapporto con lo Stato".

La strigatezza della proposizione non ne consente un'esauriente comprensione dell'esatto significato; in ogni caso, tuttavia, suscita le più ampie perplessità sulla sua fondatezza.

Il "rapporto con lo Stato", inteso come rapporto di finanziamento stabilito dall'apporto al patrimonio, non è al momento affatto interrotto, stante la proprietà statale (per di più totalitaria) del patrimonio stesso, e cioè dei corrispondenti titoli azionari, che sono infatti intestati al Ministero del tesoro.

Di conseguenza, inoltre, neppure è interrotto il rapporto di sottordinazione delle Società all'Amministrazione statale, poiché i "diritti dell'azionista", e quindi i poteri di organizzazione statutaria, e di nomina degli organi di governo e di controllo, sono esercitati dai titolari dei Ministeri designati dalla legge.

E' vero che la nuova disciplina legislativa prevede il collocamento dei titoli azionari sul mercato, e quindi la possibilità della partecipazione privata, e comunque di sog-

getti diversi dallo Stato, al capitale delle nuove Società, e in questa prospettiva sarà possibile un mutamento del rapporto di queste con lo Stato; ma si tratta di una ipotesi di futuro avveramento, che non può giustificare l'anticipazione al momento attuale delle sue possibili conseguenze.

3. In una diversa interpretazione, alla quale sembra ispirata la precitata nota del Ministro del tesoro del 15 settembre scorso, non può escludersi che l'affermata interruzione del rapporto con lo Stato voglia riferirsi all'inserimento delle nuove Società nel quadro della disciplina privatistica del codice civile, che sarebbe incompatibile con la continuazione di un controllo di impronta nettamente pubblicistica, quale quello esercitato dalla Corte dei conti.

Ma anche in questa versione la soluzione non è accoglibile; come è ben noto, il controllo della Corte, preordinato alla comunicazione al Parlamento dei dati informativi e valutativi riguardanti le gestioni finanziarie degli enti controllati, non incide sulla efficacia degli atti adottati dagli enti stessi; in alcun modo, quindi, ne vengono coinvolti i diritti degli azionisti.

D'altronde, che il controllo della Corte non sia di per sé incompatibile con l'assetto societario dell'ente interessato, e in particolare delle "società legali" disciplinate per legge, è comprovato dall'attuale assoggettamento al controllo stesso di società per azioni, quali la RAI e le Società di navigazione di preminente interesse nazionale.

4. Pertanto, nei termini accennati, e con particolare riferimento al perdurante rapporto di finanziamento con lo Stato, le Società derivanti dalla trasformazione degli Enti pubblici economici rientrano tra gli "enti a cui lo Stato

contribuisce in via ordinaria", nei confronti dei quali il controllo della Corte è prescritto dall'art. 100 della Costituzione.

Ma a questa soluzione può opporsi che la contribuzione ordinaria, di cui è menzione nel testo costituzionale, si identifichi con le contribuzioni continuative di cui agli articoli 2 e seguenti della legge 259 del 1958; ne resterebbero invece esclusi gli apporti statali al patrimonio di enti pubblici, che sarebbero quindi assoggettati al controllo, nei modi previsti dall'art. 12 della legge stessa, per scelta discrezionale, e dunque non vincolata, del legislatore.

Siffatta interpretazione, tuttavia, non ha valida motivazione, in quanto la distinzione tra contribuzioni continuative ed apporti al patrimonio non rinviene alcun fondamento nel disposto della Costituzione; d'altronde, dell'art. 100 della Costituzione stessa fa testuale richiamo l'articolo 12.

Soccorre in proposito l'importante pronuncia della Corte costituzionale, n. 35 del 19 aprile 1962, resa in conflitto di attribuzione, che la Regione Sicilia ha sollevato nei confronti del decreto presidenziale di assoggettamento al controllo della Corte dei conti dell'Ente per la riforma fondiaria e agraria in Sicilia (ERAS).

L'argomento addotto dalla Regione si compendia nell'affermazione che una contribuzione statale non continuativa, in ragione della quale era stato disposto il controllo della Corte dei conti ai sensi dell'art. 12 della legge 259 del 1958, non rientrava nella nozione di "contribuzione ordinaria", di cui all'art. 100 della Costituzione.

In termini nettamente contrari, la sentenza della Corte costituzionale dichiara, con riferimento alla disciplina della legge precitata, che "le sovvenzioni al patrimonio in

capitale, menzionate dall'art. 12.... anche se non erogate secondo le modalità tipiche indicate nell'art. 2... non possono non ritenersi comprese nell'ambito dell'art. 100 della Costituzione"; quindi "giustificano l'intervento da parte dello Stato di un controllo continuo, anche di carattere politico, sulla gestione dei fondi".

Il riferimento al "carattere politico" del controllo, può notarsi, ne connota la funzione referente nei confronti delle Camere del Parlamento, che forma oggetto di successive considerazioni.

5. Secondo diverso ordine di argomentazioni potrebbe addursi la mancanza di titolo per l'assoggettamento al controllo delle società in questione, in quanto esse rivestono la qualità di soggetti privati; laddove il controllo stesso è previsto dall'art. 12 della legge 259 soltanto nei confronti degli "enti pubblici".

L'incontrovertita applicazione della norma nel lungo periodo di tempo intercorso dalla sua emanazione ne renderebbe intempestiva e palesemente improponibile una tardiva censura, in particolare appuntata sul suo contrasto con il disposto costituzionale.

Questo argomento, tuttavia, non è probante, per le ragioni esposte nella precitata determinazione 23/92, delle quali è sufficiente un breve richiamo.

a) In primo luogo, deve avvertirsi come la legge 259 del 1958 segua a breve distanza di tempo la legge 22 dicembre 1956 n. 1589, istitutiva del Ministero delle partecipazioni statali, che ha disposto l'inquadramento delle "imprese a partecipazione statale" negli enti autonomi di gestione, di natura indubbiamente pubblica.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Pertanto, come esplicitato dalla Corte dei conti sin dalle prime relazioni al Parlamento, il controllo è stato previsto dall'art. 12 della legge del 1958 sugli "enti pubblici" - tra i quali sono compresi gli enti di gestione - nel presupposto che nel loro assetto organizzativo erano raccolte le società; di modo che anche la gestione finanziaria di queste rientrava nell'ambito del controllo stesso.

Ma la situazione è ora radicalmente mutata, in quanto gli stessi enti pubblici di gestione sono stati trasformati in società per azioni; solo nel momento attuale, quindi, assume rilievo la questione della delimitazione del controllo della Corte agli "enti pubblici", disposto dall'art. 12 in esame.

- b) La questione accennata rinvia comunque soluzione se si avverte, superandosi la concezione tradizionale di "ente pubblico", che in questa nozione, e in particolare nella specie della "pubblica impresa", rientrano le figure privatistiche sulle quali le pubbliche autorità esercitano influenza dominante.

Questa soluzione interpretativa, occorre appena notare, è di corrente applicazione nell'ordinamento delle Comunità europee, ed è ormai largamente recepita anche nel nostro ordinamento. E' in proposito sufficiente il richiamo della direttiva del Consiglio CEE del 17 settembre 1990 (90/531.CEE), che comprende tra le "imprese pubbliche" le società sopra indicate.

Nell'accennata prospettiva, dunque, la norma in esame deve interpretarsi nel senso che al controllo della Corte sono soggette anche le società di diritto privato, sulle quali le pubbliche autorità esercitano influenza dominante, in particolare in forza della partecipazione al capitale sociale.

Tale soluzione, come si è in precedenza avvertito, non incontra remore nella disciplina disposta dal codice civile, specialmente nelle prospettive innovative conseguenti alla crescente espansione delle diverse figure societarie di diritto speciale, istituite ed ordinate secondo leggi particolari.

6. Le considerazioni svolte si compendiano nella conclusione che la riscontrata interruzione del rapporto di controllo della Corte sulle Società derivanti dagli Enti pubblici economici dà luogo ad uno stato di fatto contrastante con il precetto costituzionale.

Tale esito è stato causato dall'atteggiamento negativo del Governo, reso palese dal comportamento concludente, e dall'esplicita dichiarazione del Presidente del Consiglio, di cui si è fatta menzione.

Il denunciato stato di illegittimità, conviene notare, è destinato ad una progressiva espansione, a seguito della trasformazione in figure societarie di altri "enti pubblici economici" per deliberazione del CIPE, secondo la previsione di legge (art. 18 del decreto legge 333).

A questo rilievo, si soggiunge, non potrebbe opporsi che il controllo della Corte continua comunque ad essere esercitato sul conto generale del patrimonio dello Stato, nel quale sono iscritte le partecipazioni ai fondi di dotazione ed al capitale degli enti pubblici e delle società.

Come risulta palese dalle decisioni e relazioni rese dalla Corte dei conti al Parlamento, infatti, l'accennato riscontro, effettuato ai sensi del testo unico 12 luglio 1934 n. 1214, si sostanzia nella rilevazione e nella verifica dei dati contabili figuranti nel conto predetto, ai fini della dichiarazione della sua regolarità; ma per certo non si svolge, né potrebbe svolgersi, nel "controllo sulla

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

gestione finanziaria degli enti" partecipati, come prescritto dall'art. 100 della Costituzione.

D'altronde, è appena caso di notare, ove tale controllo fosse praticabile, in alternativa a quello successivamente disposto dalla legge 21 marzo 1959 n. 258, di questa stessa legge, emanata in attuazione della norma costituzionale, verrebbe meno la ragione.

Ai fini di una adeguata ponderazione delle conseguenze dell'accennata soluzione deve osservarsi, nei termini della precitata determinazione 23/92 del 18 giugno 1992, come il controllo in questione sia preordinato alla "comunicazione dei dati conoscitivi e valutativi necessari al Parlamento, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo, legislative e ispettive di competenza"; di guisa che "la sottrazione ... degli enti operanti nel campo dell'economia, di essenziale rilievo nell'ambito della finanza pubblica, determinerebbe il corrispondente impoverimento dell'area di conoscenza degli Organi parlamentari, e quindi la riduzione in concreto delle possibilità di intervento".

P.Q.M.

Rileva che la riscontrata interruzione del rapporto di controllo della Corte dei conti sulle Società per azioni succedute agli Enti pubblici economici dà luogo, nei termini di cui in motivazione, ad uno stato di fatto contrastante con la legislazione vigente, a sua volta attuativa dell'art. 100 della Costituzione.

Dichiara l'obbligo del Governo di adottare i provvedimenti di assoggettamento al controllo della Corte dei conti delle Società per azioni succedute agli Enti pubblici economici, ai sensi dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958 n. 259.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ordina che copia della presente determinazione sia inviata ai Presidenti delle Camere del Parlamento, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro del tesoro.

ESTENSORE
(F.to Coltelli)

PRESIDENTE
(F.to Carbone)

depositata in Segreteria il 3/10/1992

p. c. c.
Il Dirigente Superiore
Direttore della Segreteria
(Giovanni Sforza)

